

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 *ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato in data 11/7/2022 dai sigg.ri MAROTTA Nunziello, nato a Palermo il 27.03.1973 (C.F.: MRTNZL73C27G273J) e FEDERICO Domenica, nata a Palermo il 22.01.1968 (C.F.: FDRDNC68A62G273F), rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira La Rosa;

esaminato l'allegato "piano di liquidazione" e la relazione particolareggiata predisposti dall'avv. Corrado Baldo, professionista nominato con decreto del 08.02.2022 emesso dal Sig. Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento rubricato al n. 483/2022 R.G.V.G.;

richiamato il decreto emesso in data 14/7/2022 ed esaminati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti dal ricorrente e dall'OCC da ultimo in data 26/9/2022;

considerato che deve riconoscersi la legittimazione attiva del socio illimitatamente responsabile di una società di persone che ricorra ad una procedura da sovraindebitamento anche per la composizione di posizioni debitorie maturate in relazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale pregressa, cessata o non più proseguita;

tenuto conto che se, da un lato, è vero che l'art. 6, comma 2, lett. b) della L. 3/2012, stabilisce che *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*, dall'altro, non può sottacersi che, laddove l'impresa esercitata non superi le soglie di fallibilità, sia ormai inattiva e cessata, come nel caso di specie – riferendosi, quindi, parte dei debiti di impresa ad esposizioni debitorie pregresse e ormai consolidate - sarebbe iniquo negare al ricorrente l'accesso ad uno strumento di composizione della crisi che consenta di risanare una esposizione debitoria promiscua (debiti personali e debiti aziendali), specie laddove si consideri che seguendo una interpretazione evolutiva del CCI, oggi vigente, lo stesso sovraindebitato, ove qualificabile anche come "imprenditore minore" [cfr. art. 2 comma I lett. c) CCI] , avrebbe certamente possibilità di accedere a diversificati strumenti di composizione di una crisi derivante da esposizioni debitorie complesse, personali e aziendali (cfr. art. 65 comma I CCI);

considerato pertanto che deve ritenersi ammissibile, sotto tale profilo, la domanda proposta dai ricorrenti, la cui prevalenza dei debiti aziendali, peraltro attiene solo alla posizione della sig.ra Federico;

ritenuto che i debitori versano in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 *ter* comma 3 L. cit.;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, avv. Corrado Baldo;

rilevato che il ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni e che in ogni caso il ricorrente e l'OCC hanno espressamente attestato la loro inesistenza (art. 14 *quinquies*, comma 1);

considerato che le masse attive e passive rispettivamente facenti capo ai ricorrenti sono ben descritte ed esposte in seno alla relazione particolareggiata dell'OCC alle pagine 21 e 22 che in questa sede si richiamano integralmente;

considerato che la proposta liquidatoria Marotta e Federico risulta conveniente per il ceto creditorio atteso che gli istanti, oltre ai proventi reddituali eccedenti il fabbisogno familiare, mettono a disposizione della procedura il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;

considerato infatti che come, condivisibilmente, affermato dall'OCC ciò consentirà il soddisfacimento dei crediti ammessi all'esito dell'accertamento del passivo attraverso la liquidazione degli *asset* sopra descritti di talchè i debiti di ciascun ricorrente verranno soddisfatti, nel rispetto delle cause di prelazione e della *par condicio creditorum*, mediante il ricavato della vendita dei beni facenti capo a ciascun debitore, e ciò secondo il disposto di cui all'art. 7 bis L. 3/12;

Considerato che oltre ai debiti in questione, il passivo comprenderà anche il compenso dello scrivente OCC, dell'*advisor* per la predisposizione del piano, del legale per l'assistenza nella procedura da sovraindebitamento nonché del liquidatore che verrà nominato dal Tribunale;

considerato che in base alla proposta liquidatoria tali debiti verranno ripartiti tra le due masse in ragione del 50% ciascuna e verranno soddisfatti con priorità rispetto agli altri ai sensi dell'art. 13, co. 4bis L. 3/2012, come compendiate nelle tabelle indicate alle pagine 27 e 28 della relazione particolareggiata;

considerato che con riferimento alla richiesta di disporre la cessazione della operatività delle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio del sig. Marotta, la stessa può trovare accoglimento;

richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, e condiviso da questo giudice, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporne e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica questione dello stipendio e del TRF(Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, che la legge n. 3/2012 detta soltanto tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

considerato pertanto che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto sullo stipendio del sig. Marotta devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate con conseguente cessazione della relativa trattenuta decorrere dalla apertura della presente procedura;

ritenuto che i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare il bene immobile nel quale attualmente risiedono (sito in via Messina Marine n. 405, piano sesto, in catasto al fg. 77, p.lla 1878, sub 54), ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 *quinquies* lett. e) legge cit., facendo salve ulteriori e diverse determinazioni che potranno essere adottate nel prosieguo della procedura;

ritenuto che va altresì disposta la inibizione delle procedure esecutive pendenti che secondo quanto stabilito dall'art. 14 *quinquies* comma II, lett. b) non possono essere ulteriormente proseguite;

ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore e che, a tal fine, può essere designato lo stesso OCC, avv. Corrado Baldo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 comma legge 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 quinquies* L. n. 3/2012 a carico dei sigg.ri MAROTTA Nunziello, nato a Palermo il 27.03.1973 (C.F.:

MRTNZL73C27G273J) e FEDERICO Domenica, nata a Palermo il 22.01.1968 (C.F.: FDRDNC68A62G273F), rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira La Rosa;

nomina liquidatore l'avv. Corrado Baldo;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *nonies* ult. co. L. n. 3/2012), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad esclusione dei beni per i quali i ricorrenti sono stati autorizzati permanervi nella detenzione;

dispone che il Liquidatore apprenda all'attivo le quote oggetto della cessione della cessione del quinto dello stipendio del sig. Marotta al netto delle rate già pagate;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

dispone che il liquidatore proceda all'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dagli artt. 14 *sexies*, *novies* L. cit., nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss.

Manda alla Cancelleria di pubblicare il presente decreto nonché di provvedere alla sua comunicazione ai proponenti ed al liquidatore nominato.

Palermo, 6/10/2022

Il Giudice delegato
Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

STUDIO LEGALE

Avv. Elvira La Rosa

via Dante, 71 Bagheria Tel: 091/8169823

- avv.elviralrosa@pec.it
- elviralrosa73@gmail.com

TRIBUNALE DI PALERMO

RICORSO LEGGE 3 DEL 2012

PIANO DI LIQUIDAZIONE MAROTTA NUNZIELLO E DOMENICA FEDERICO

- I sottoscritti sigg.ri Nunziello Marotta nato a Palermo il 27 marzo 1973, e residente in via Messina Marine, 405 C.F. MRTNZL73 CG273J e la sig. Domenica Federico nata a Palermo 22 gennaio 1968 e residente in via Messina Marine, 405 C.F. FDRDNC68A62G273F rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Elvira La Rosa, C.F. LRSLVR73P56A546Q, pec.: avv.elviralrosa@pec.it, tel/fax per entrambi 091/8169823, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria (PA), via Dante, 71, e per il quale si chiede che le notifiche vengano effettuate tramite gli indirizzi PEC suindicato,

Premesso che:

- Gli odierni ricorrenti avevano proposto istanza per la nomina del professionista OCC per la redazione della relazione di fattibilità del PIANO DI LIQUIDAZIONE per la risoluzione del loro sovraindebitamento,
- con Decreto emesso dal Sig. Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento rubricato al n. [REDACTED] R.G.V.G.veniva nominato l'Avv. Corrado Baldo quale professionista con compiti di OCC R.G.del 08.02.2022
- che i debitori vanno ammessi alla presente procedura ai sensi della L. 3/2012 in quanto non soggetti alle procedure concorsuali, essendo privati cittadini non



sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/12;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della medesima legge;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12.
- versano in quello stato di sovraindebitamento che l'art. 6, co. 2, lettera a) della L. 3/12 definisce una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: I coniugi Marotta-Federico hanno contratto matrimonio in data [REDACTED], adottando il regime di [REDACTED]. Dalla loro unione sono nati a [REDACTED]. Il sig. Marotta è un dipendente e lavora [REDACTED]. Con atto di compravendita del 09.03.2004, gli istanti acquistano l'unità immobiliare [REDACTED], [REDACTED], in catasto al [REDACTED] per adibirla ad abitazione del nucleo familiare. Per l'acquisto di detto cespite, i debitori accendono un mutuo cointestato presso Unicredit di [REDACTED] con iscrizione di ipoteca di primo grado. Nel 2005 avviano un'attività commerciale, che viene finanziata attraverso il ricorso al credito da parte del sig. Marotta, mediante la sottoscrizione di cessioni del quinto dello stipendio e deleghe di pagamento. Una volta cessata tale attività, nel marzo 2010 i ricorrenti costituiscono la [REDACTED] di cui la sig.ra Federica diviene socio accomandataria per la quota dell'80% ed il sig. Marotta socio accomandante per la residua quota del 20%. L'avvio di tale attività viene finanziata attraverso il rinnovo di cessioni e deleghe di pagamento da parte del sig. Marotta. Quest'ultimo, nell'anno [REDACTED] richiede ed ottiene da [REDACTED] un prestito personale di € [REDACTED] per finanziare l'avvio di altra attività commerciale in



franchising del coniuge denominata [REDACTED], giusta contratto di affiliazione del dicembre 2015. Tale prestito, in particolare, sarebbe servito per le spese di ristrutturazione del locale e per l'acquisto delle prime forniture. cessandone, di fatto, l'esercizio nel 2018. Gli investimenti del sig. Marotta e della signora Federico non si sono rivelati redditizi e le attività commerciali hanno risentito della cronica crisi economica, con pesanti ripercussioni sulla situazione finanziaria personale degli istanti, aggravata dalla revoca dei fidi concessi dalle banche. Da ciò l'impossibilità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti per fare fronte al fabbisogno familiare ed il conseguente stato di sovraindebitamento. La crisi si è protratta per diversi anni, ed è stata aggravata dalla pressione delle banche che hanno richiesto nel frattempo il rientro immediato dei fidi concessi rendendo ancora più difficile la posizione dei ricorrenti. Per poter sostenere le spese familiari correnti, i coniugi sono stati costretti, di fatto, ad interrompere il pagamento degli impegni finanziari.

Tutto ciò premesso:

Per tali ragioni i sigg. ri Marotta e Federico, con il presente atto intendono fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento, chiedendo che venga disposto, nello specifico la liquidazione del patrimonio, secondo la proposta di piano di liquidazione allegata, e che qui si intende interamente trascritta, a cui segue, la Relazione del Gestore Nominato Avv. Corrado Baldo, con i relativi allegati.

Dal piano di liquidazione e dalla Relazione di fattibilità risultano evidenti le poste debitorie di ciascun creditore e le motivazioni dell'indebitamento.

Ai fini dell'individuazione dei beni sottoposti a liquidazione, e in attesa della nomina del liquidatore, si presente il seguente Inventario:

gli istanti sono proprietari dell'unità immobiliare sita in Palermo, via [REDACTED], piano sesto, in catasto a [REDACTED]



Tale cespite, allo stato, risulta attinto all'esecuzione forzata rubricata al n. [REDACTED] promossa da [REDACTED] in forza del mutuo ipotecario del 2004 rispetto alla quale i tentativi di vendita sin qui espletati hanno avuto esito negativo.

la sig.ra Federico Domenica è altresì intestataria della quota indivisa di [REDACTED] di una villetta sita nel comune di [REDACTED] in catasto al [REDACTED] [REDACTED] il cui valore, secondo le stime OMI dell'Agenzia delle Entrate, è pari nell'intero a [REDACTED].

Riguardo al patrimonio mobiliare degli istanti:

il sig. Marotta è intestatario dei seguenti veicoli:

autovettura [REDACTED], anno 2009 valore 1000 euro.

La sig.ra Federico è intestataria dei seguenti veicoli:

autovettura [REDACTED] immatricolata nel 2009.

Il sig. Marotta, unico percettore di reddito, potrà destinare per il soddisfacimento del proprio ceto creditorio una porzione del reddito percepito, esplicitato nella proposta di piano, mettendo a disposizione dell'attivo della procedura la retribuzione mensile, al netto delle spese per il fabbisogno familiare e di quanto necessario per assicurargli un tenore di vita dignitoso.

Alla luce di quanto sopra esposto i ricorrenti

CHIEDONO

All'illustrissimo Tribunale, previa verifica della documentazione prodotta

- dichiarare ai sensi dell'art. 14 quinquies della legge comma 1, l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni, ex art. 14 ter della legge n. 3 del 2012:
- Nominare, ai sensi dell'art 14 quinquies, comma 2, lett. A), un liquidatore per l'attuazione del piano, che possa redigere l'inventario dei beni degli istanti
- Autorizzare il debitore a utilizzare il bene immobile in cui vivono gli istanti



ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lettera e) perchè, costituirebbe documento per l'intero nucleo familiare a carico del Sig. Nunziello Marotta.

- Disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, l'impossibilità di iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né fare acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Pertanto, nello specifico si chiede la sospensione delle procedure esecutive immobiliare e mobiliari in corso.
- disporre la cessazione della trattenuta del quinto oggi gravante sullo stipendio del ricorrente a decorrere dalla data del decreto di apertura della procedura liquidatoria, con notifica di tale dispositivo al datore di lavoro- terzo pignorato

Si producono i seguenti atti e documenti


Procura

Proposta piano di liquidazione e allegati al piano

Relazione OCC e allegati

Palermo 11 luglio 2022

Le parti

Handwritten signatures of the parties, including names like 'Giuseppe...' and 'Francesco...'

Avv. Elvira La Rosa

